11 Sole 24 ORE

Data: 25.06.2021

Size: 174 cm2

Tiratura: 91744 Diffusione: 138603 Lettori: 713000 39

Pag.:

AVE: € 22794.00



Sì al riconoscimento, gli <mark>osteopati</mark> diventano professionisti sanitari

Via libera in Cdm

Definiti il profilo di attività, gli ambiti di competenza e il contesto operativo

Annarita D'Ambrosio

Di giornata storica ha parlato Paola Sciomachen, presidente del Roi – il Registro degli osteopati d'Italia. È stato il ministro Roberto Speranza con un post su Facebook ad annunciare ieri il completamento in consiglio dei ministri del percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell'osteopata: circa 12mila i professionisti attualmente operanti in Italia, quasi 10milioni i cittadini che a loro si rivolgono per alleviare malanni, molti dei quali esponenzialmente cresciuti in tempi di pandemia e smart working, pensiamo ad esempio al mal di schiena.

Storia lunga quella del riconoscimento come professione sanitaria a pieno titolo dell'attività di osteopati e chiropratici, già previsto dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), a cui non seguirono però i provvedimenti attuativi. L'osteopatia è una delle cosiddette «medicine complementari», riconosciute dall'Unione europea con le linee guida emanate nel 2010. La figura dell'osteopata è già riconosciuta come professione sanitaria in 10 Paesi nel mondo, a cui si aggiunge ora anche l'Italia.

Il Consiglio dei ministri ieri ha in sostanza recepito, in base al-l'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 5 novembre 2020, rettificato in data 23 novembre 2020.

Nei sei articoli dell'intesa innanzitutto si individua il profilo dell'osteopata (articolo 1): il professionista, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, trattamenti di cura di «disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico».

L'articolo 2 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2020 delimita l'attività dell'osteopata «all'osservazione, palpazione percettiva e test osteopatici ai fini della pianificazione di un trattamento», chiarendo che la sua attività si svolge (articolo 3), in regime di dipendenza o liberoprofessionale, «nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze».

Riguarda i criteri di valutazione dell'esperienza professionale il successivo articolo 4, mentre il quinto precisa che «l'intesa non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e il sesto demanda a un Dpr di prossima emanazione l'adozione effettiva del provvedimento.